

Mittente: comune.folignano@emarche.it



E-DIS-11/04/2018-0225414

Destinatario: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.5752 del 11-04-2018 - Richiesta certificato di esenzione o di conformità. Costruzione elettrodotto MT in cavo interrato di collegamento tra gli esistenti elettrodotti MT denominati San Marco e Certosa, nel Comuni di Ascoli Piceno e Folignano

Allegati:

- Stralcio PRG.pdf
- NTA Aree interessate.docx
- Stralcio PRG.pdf

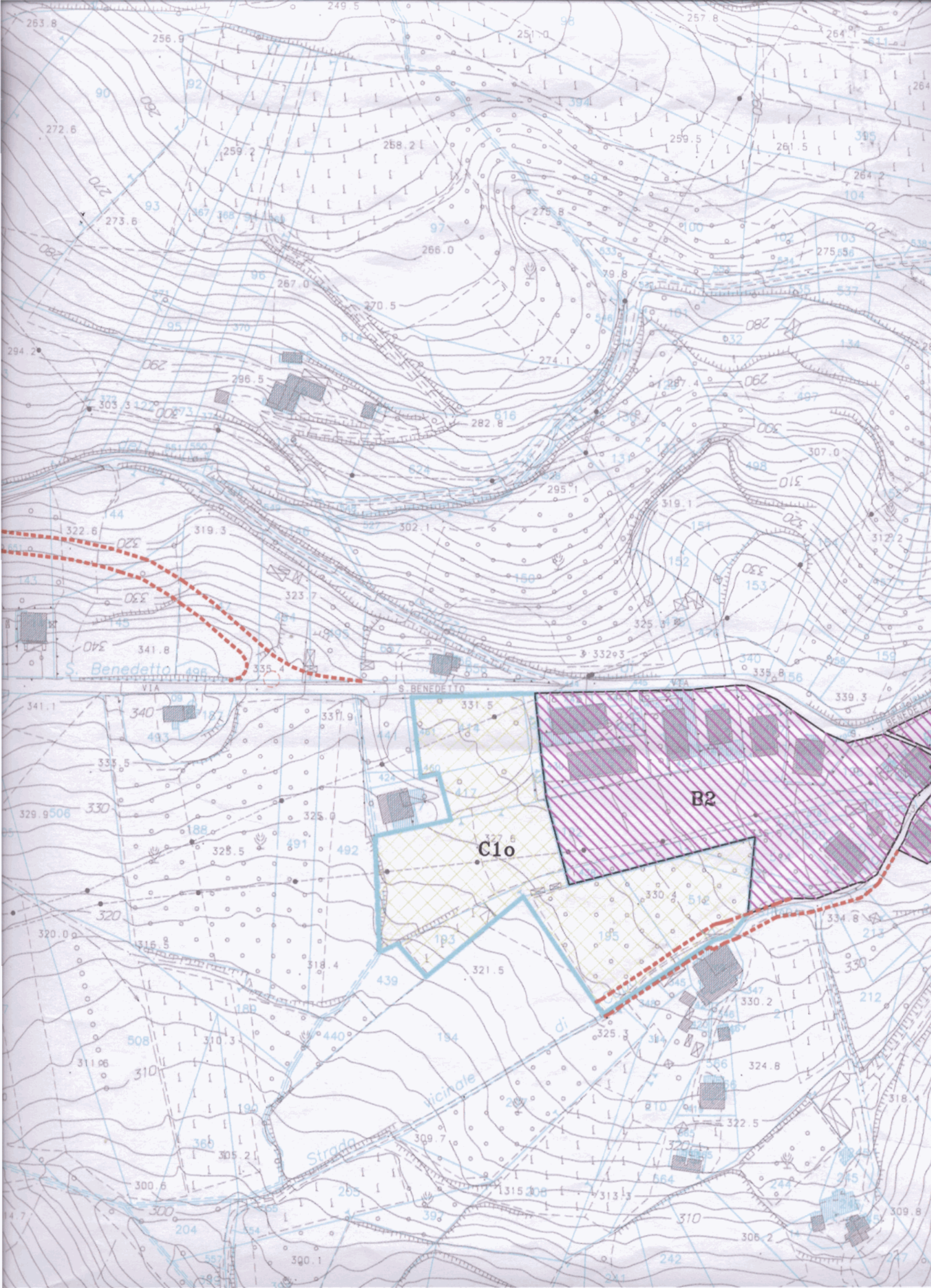
Corpo della email:

In allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione:

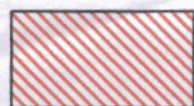
- stralcio del PRG vigente nell'area interessata e relative NTA;
- Certificato di esenzione o conformità.

Distinti saluti

Il Responsabile del VII Settore
arch, Carlo Guaiani



LEGENDA



ZONA "A" - NUCLEI STORICI

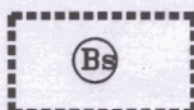
(art.25 NTA del P



ZONA "B" SPECIALE

(art.29 NTA del P

$I_f = 3 \text{ mc} \backslash \text{mq} + 750 \text{ mc}$



AMBITO DI INTERVENTO
ZONE Bs

(art.29 NTA del P



ZONA "B1" DI COMPLETAMENTO

(art.26 NTA del P

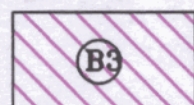
$I_f = 1,5 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONA "B2" DI COMPLETAMENTO

(art.27 NTA del P

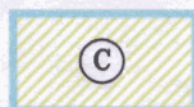
$I_f = 2,5 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONA "B3" DI COMPLETAMENTO

(art.28 NTA del P

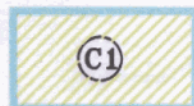
$I_f = 5 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONE "C" DI ESPANSIONE (Capoluogo)

(art.30 NTA del P

$I_t = 1,5 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONE "C1" DI ESPANSIONE (Capoluogo)

(art.30 NTA del P

$I_t = 0,80 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONE "C1" DI ESPANSIONE (Capoluogo)

(art.30 NTA del P

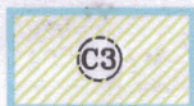
$I_t = 1,2 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONE "C2" DI ESPANSIONE (Villa Pigna)

(art.30 NTA del P

$I_t = 0,80 \text{ mc} \backslash \text{mq}$



ZONE "C3" DI ESPANSIONE (Piane di Morro)

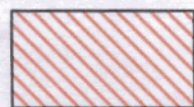
(art.30 NTA del P

$I_t = 0,80 \text{ mc} / \text{mq}$



ZONA DESTINATA A CENTRO PER STRUTTURE
ASSISTENZIALI E ANZIANI - C.S.S.A.

(art.23 NTA del P



ZONE P.E.E.P. DI ESPANSIONE

(art.31 NTA del P



ZONE A VERDE PRIVATO

(art.17 NTA del P



ZONE A VERDE DI RISPETTO

(art.18 NTA del P



COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

Adozione: Delibera di C.C. n. 81 del 30/11/2011

Adozione definitiva: Delibera di C.C. n. 20 del 14/06/2012

Approvazione: Delibera di C.C. n. 33 del 25.07.2012

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Variante a PRG Vigente

Il Sindaco

Dr. Angelo Flaiani

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona Ferretti

Il Tecnico Incaricato

Dr. Arch. Francesca Romana Mancini

ART. 8 - ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Sono esentate dalle norme delle zone sottoposte a tutela, descritte nei successivi articoli, le seguenti aree, opere o interventi :

8.1) le aree individuate dal PRG approvato negli elaborati relativi alle esenzioni;

8.2) le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguiti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connesse a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;

8.3) le seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:

- le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla Telecom e dall'ENEL;
- gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decomposizione del gas e simili;
- i monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità nonché le opere nelle zone cimiteriali;
- opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;
- gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori;

8.4) le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82.;

8.5) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

8.6) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31 della legge 457/78, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici;

8.7) gli ampliamenti delle abitazioni rurali conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente;

8.8) l'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione

sulla destinazione d'uso dei materiali; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua.

ART. 10 - AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI

All'interno di tali ambiti sono vietati:

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 con le procedure di cui all'articolo 27.

Nelle zone con vocazionalità edificatoria ricadenti in tale ambito di tutela, al fine della salvaguardia dello stesso sia dal punto di vista morfologico che di impatto visivo, gli edifici dovranno attenersi all'andamento naturale del terreno evitando consistenti rimodellamenti; gli stessi inoltre non dovranno trovare collocazione sulla linea di crinale se non con opportuna schermatura di alberi al fine di migliorarne l'impatto visivo.

ART.27 - ZONE B2 DI COMPLETAMENTO

Corrispondono essenzialmente alle perimetrazioni delle zone B del vecchio PdF con adattamenti che tengono conto della situazione attuale o derivano da Piani di lottizzazione caratterizzati da un indice di densità edilizia di 2,5 mc\mq già quasi completamente edificati o con presenza di qualche lotto residuo.

Le zone B residue per le quali l'indice sia stato già utilizzato per l'edificazione di lotti adiacenti non potranno essere più oggetto di interventi edilizi.

Al fine dell'applicazione di quanto sopra tra gli elaborati richiesti per la domanda di permesso di costruire dovrà essere presente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dovrà essere dichiarato che non è stata mai utilizzata in precedenti concessioni la volumetria del lotto che si intende edificare.

Tali zone sono destinate ad edilizia residenziale con possibilità di destinare il 20% del volume del singolo edificio alle seguenti attività:

- negozi e botteghe;
- attività commerciali in genere;
- studi professionali;
- magazzini, depositi, limitatamente alle unità immobiliari poste al piano terra, seminterrato o interrato;
- laboratori artigianali le cui installazioni non producano rumori molesti o nocivi, limitatamente alle unità immobiliari poste al piano terra o seminterrato compatibilmente con le norme igienico-sanitarie vigenti;
- banche;

fermo restando che per le attività commerciali dovranno essere rispettate le dotazioni di parcheggio previste dalla normativa regionale in materia.

Nelle zone interessate da alta e media pericolosità geologica, così come individuate nella tavola GG4, eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione previa demolizione o ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione.

All'interno di tali aree sono autorizzabili, ove ancora possibile, anche nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti attraverso intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Indice fondiario	2,5 mc\mq
H max	11,00 m
Distanza dai confini	5,00 m
Distanze dalle strade	5,00 m
Distanza tra fabbricati	10,00 m

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Sono possibili costruzioni in aderenza, a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Nella Zona B2s in località Villa Pigna la volumetria ammissibile dovrà essere pari a quella esistente.

ART. 30- ZONE “RESIDENZIALI” DI ESPANSIONE

Sono zone prevalentemente residenziali di espansione individuate da retino giallo e classificate in sottozone aventi caratteristiche edificatorie diverse e di seguito elencate:

- ZONE “C” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C1, C2....;)
- ZONE “C1” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C1-1, C1-2....;)
- ZONE “C2” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C2-1, C2-2....;)
- ZONE “C3” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C3-1, C3-2....;)

Le zone residenziali di espansione vengono attuate con piani di lottizzazione privata secondo le perimetrazioni contrassegnate con linea spessa e che contraddistinguono le varie sottozone C.

Nelle tavole n. 20 – 21 – 22 sono riportate tutte le zone sottoposte a piani di lottizzazione con la relativa perimetrazione, specificando, nelle presenti norme, che il perimetro dei piani di lottizzazione deve intendersi coincidente con la perimetrazione del comparto edificatorio ai fini dell'applicazione dell'art.32 della L.R. 34/92.

Per i Piani di Lottizzazione che alla data di adozione del presente PRG sono stati già approvati o adottati valgono le previsioni contenute nel piano attuativo già approvato o in fase di approvazione.

NORME GENERALI PER TUTTE LE ZONE “C” DI ESPANSIONE

In tutte le zone residenziali di espansione sono ammesse, oltre alle residenze, anche destinazioni per:

- negozi e botteghe;
- attività commerciali in genere;
- studi professionali;
- magazzini, depositi, limitatamente alle unità immobiliari poste al piano terra, seminterrato o interrato;
- laboratori artigianali le cui installazioni non producano rumori molesti o nocivi, limitatamente alle unità immobiliari poste al piano terra o seminterrato compatibilmente con le norme igienico-sanitarie vigenti;
- banche;

purché in misura non superiore al 20% della volumetria massima realizzabile.

La succitata volumetria potrà essere anche accorpata in uno o più lotti. In ogni caso nelle NTA del Piano Attuativo dovrà essere previsto che in fase di rilascio della concessione edilizia dovranno essere individuati, all'interno della superficie fondiaria, i parcheggi necessari per le attività commerciali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, fermo restando che le attività commerciali dovranno essere compatibili con la suddetta normativa regionale.

Il P.R.G. si attua in queste zone attraverso la formazione di un piano attuativo di iniziativa privata quale piano di lottizzazione o strumento equipollente soggetto alla stipula di apposita convenzione.

I suddetti strumenti attuativi dovranno essere redatti in ottemperanza alla Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e, contenere, di norma, gli elaborati tecnici di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 della stessa legge.

Nelle aree oggetto d'intervento dovrà essere garantita una dotazione di standards urbanistici mediante aree da destinare a spazi pubblici, a verde pubblico e parcheggi pubblici nella misura minima di 21 mq per abitante, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Gli standards totali, ad esclusione dei parcheggi pubblici, dovranno essere accorpati per circa il 70% dell'intera quantità, ciò al fine di dotare il territorio di spazi pubblici di grandezza idonea alla realizzazione di strutture collettive e di verde urbano.

In alcune lottizzazioni si è provveduto ad individuare planimetricamente la localizzazione di massima degli standards di cui sopra, specificando in fase di progettazione di dettaglio saranno possibili modifiche del perimetro o spostamenti, in accordo con l'Amministrazione comunale, lì dove la progettazione del piano attuativo necessita di una migliore razionalizzazione degli spazi, fermo restando che il 70% circa dell'intera quantità dovrà sempre essere accorpata.

Per alcune zone "residenziali di espansione" sono state inoltre individuati anche alcuni tracciati stradali che i lottizzanti dovranno realizzare secondo le indicazioni planimetriche.

Tali tracciati stradali sono quelli che l'Amministrazione comunale intende caratterizzare quali viabilità principale dell'intero territorio comunale in stretto rapporto e come potenziamento della viabilità esistente.

In caso di inerzia dei lottizzanti, trascorsi 2 anni dall'approvazione del programma Pluriennale di Attuazione, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla realizzazione dei tracciati stradali o tratti di essi mediante procedura espropriativa. L'esproprio verrà effettuato senza alcun indennizzo trattandosi di opere di urbanizzazione di lottizzazione da cedere gratuitamente e le somme necessarie alla realizzazione verranno addebitate ai lottizzanti in fase di successivo convenzionamento.

In fase di progettazione della lottizzazione, ove necessario alla progettazione di piano attuativo o all'adattamento del tracciato alla morfologia del terreno e comunque in accordo con l'Amministrazione Comunale, detti tracciati stradali potranno subire modifiche o traslazioni.

Tutte le ZONE C interessate da aree geologicamente vulnerabili, così come individuate nelle tavole geologiche n. 10A, 10B e 10C, dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione. Tale indagine dovrà essere effettuata in fase di redazione di Piano Attuativo.

Tipologie ammesse

Edifici unifamiliari, plurifamiliari, palazzine per appartamenti, da realizzare con qualunque tipologia purchè ricadenti nella sagoma d'ingombro massima ammissibile evidenziata per ciascun lotto.

E' possibile l'accorpamento dei lotti e la realizzazione di costruzioni in aderenza.

Porticati di uso pubblico

Il porticato di uso pubblico è autorizzabile in sede di rilascio di concessione edilizia solo se espressamente previsto nelle previsioni di Piano di lottizzazione.

Accessi

L'accesso ai lotti edificabili potrà avvenire dalle strade interne di lottizzazione o dalla viabilità comunale o privata esistente.

Non potranno essere realizzati accessi su parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche, salva espressa indicazione della G.M. con apposita delibera.

Modifiche

Le tipologie edilizie ed architettoniche di cui al piano di lottizzazione approvato ed oggetto di convenzione potranno subire variazioni in sede di progettazione definitivo-esecutiva, fermi restando i parametri e criteri contenuti nel presente articolo e comunque nel rispetto delle sagome di ingombro massime ammissibili indicate nel planovolumetrico allegato alla convenzione.

Per tali zone viene stabilito un indice di fabbricazione territoriale, da intendersi quale rapporto tra il volume massimo realizzabile (V) e la superficie territoriale della zona stessa (ST) distinti come di seguito specificato.

In fase di progettazione di Piano Attuativo dovrà pertanto essere indicata la quantità di volume max realizzabile per ogni singolo lotto in base al volume max realizzabile derivante dalla superficie territoriale.

Per le zone C già sottoposte a piano attuativo valgono le norme stabilite nel Piano Attuativo già approvato.

DI ESPANSIONE

(Folignano Capoluogo)

Indice di edificabilità territoriale	IT (V/ST)=	0,8 mc/mq.
Altezza massima	H max	= 7,50 m.
Altezza minima	H min	= 3,00 m.
(ad eccezione di parti aggettanti come logge, tettoie e pensiline)		
Distanza dai confini	Dc	= 5,00 m.
Distanza dalle strade	Ds	= 5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df	= 10,00 ml.

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto

14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

In tale zona dovranno essere limitati il più possibile scavi e riporti e dovrà essere prevista una efficace rete di regimentazione delle acque superficiali così come da parere espresso dal genio civile in data 28.08.2006 prot.n. 5604.

Inoltre nella fase esecutiva del PRG dovranno essere eseguite indagini geologiche e geotecniche puntuali e per ogni intervento edificatorio, al fine di definire la corretta interazione terreno strutture di fondazione così come per tutti interventi edilizi del territorio comunale.